Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — Roma - Giovedì, 26 luglio 1928 - Anno VI — Numero 173

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 21 luglio 1928 - Anno VI).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2088.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. **1647.**
Tutela della vita umana in mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2ª);

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice suddetto, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, e le successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di tutelare la sicurezza della navigazione mediante norme corrispondenti ai conseguiti progressi della tecnica;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare un regolamento che, anche in deroga alle disposizioni del vigente Codice per la marina mercantile, determini le prescrizioni inerenti ai requisiti che debbono possedere le navi mercantili nei riguardi della galleggiabilità, stabilità, linea di massimo carico, sistemazioni, attrezzi, corredi, mezzi di salvataggio e contro gli incendi, e quanto in genere interessa la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, stabilendo le visite e le ispezioni intese ad assicurare la precisa osservanza delle prescrizioni stesse.

Art. 2.

Il regolamento, da promulgarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, determinerà altresì le penalità per infrazioni alle prescrizioni in esso contenute, le quali potranno consistere in pene pecuniarie non eccedenti l'ammontare di L. 6000 e nella sospensione dall'esercizio professionale per tempo non superiore a sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 193. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2089.

REGIO DECRETO 20 maggio 1928, n. 1625.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 15 marzo 1928 (VI) con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo, quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, venne prorogato al 30 aprile 1928 (VI);

Vista la nota 23 aprile 1928 (VI) del prefetto di Catania, contenente proposta di proroga dei poteri conferiti al suddetto commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di gestione straordinaria dell'Istituto per dar modo al commissario di espletare il còmpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo, quale commissario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, è prorogato al 31 agosto 1928 (VI).

Art. 2.

L'Istituto continuerà a corrispondere per tutta la durata della sua gestione straordinaria al suddetto commissario l'indennità giornaliera di cui al decreto Ministeriale 30 marzo 1928 (VI).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 171. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2090.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1630.

Modificazione al R. decreto 16 agosto 1926, n. 1914, concernente l'estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1215;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1914, è così modificato:

« I dentisti autorizzati ad esercitare l'odontoiatria dal Ministero dell'interno di Budapest o dal Governo dello Stato Libero di Fiume sino alla annessione all'Italia e che, dalla annessione, abbiano esercitato od esercitino pubblicamente nella città di Fiume o nel territorio annesso, sono autorizzati a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno, purchè abbiano la cittadinanza italiana o la ottengano in virtù dei trattati internazionali o delle leggi concernenti l'acquisto della cittadinanza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 176. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2091.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1634.

Deregificazione della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Troina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 3 giugno 1924, n. 969, concernenti rispettivamente la legge e il regolamento sulle scuole industriali;

Visto il R. decreto 6 agosto 1922, n. 1885, con il quale veniva istituita in Troina una Regia scuola professionale ad orario ridotto per arti fabbrili;

Riconosciuto che la Scuola non raggiunge gli scopi per cui fu istituita;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale ad orario ridotto in Troina è deregificata e trasformata in una scuola professionale a carattere libero.

Art. 2.

E' demandato agli enti locali di provvedere al riordinamento didattico tecnico della nuova Scuola in rispondenza alle esigenze locali industriali e della cittadinanza.

Art. 3.

Per un periodo di esperimento di tre anni, dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1931, sarà conservato alla nuova Scuola, a titolo di sussidio, l'attuale contributo di L. 15,000 annue risultanti dal R. decreto 6 agosto 1922, n. 1885, e sarà inoltre concesso alla medesima l'uso e il deposito del materiale e di quanto altro appartiene alla Scuola da deregificare.

Art. 4.

All'amministrazione straordinaria della Scuola deregificata, durante il triennio innanzi detto, sarà provveduto con la partecipazione anche di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 180. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2092.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1633.

Riordinamento del Regio laboratorio-scuola di Cotrone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 novembre 1925, n. 2267, concernente la istituzione in Cotrone di un Regio laboratorio-scuola;
Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio laboratorio-scuola di Cotrone è riordinato con la trasformazione dell'attuale sezione in due sezioni: per meccanici tornitori e per falegnami e stipettai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2093.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1635.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pontagna e Villa d'Allegno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927 (V), n. 2078, col quale i comuni di Pontagna e Villa d'Allegno sono stati soppressi e i rispettivi territori aggregati a quello di Temù;
Vista la deliberazione del podestà di Temù, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pontagna e Villa d'Allegno;
Visto il rapporto del presidente della sezione di Corte di appello di Brescia, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, propone la soppressione di detti uffici;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pontagna e Villa d'Allegno sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 181. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2094.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1640.

Soppressione del posto di sottobibliotecario istituito nel ruolo del Ministero dell'interno con R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo del Ministero dell'interno è soppresso il posto di sottobibliotecario, gruppo *A* - grado 9°, istituito con il

R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tabella n. 40 dell'allegato II.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 186. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2095.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1646.

Applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile delle Colonie alla Colonia Eritrea ed alla Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 644 del R. decreto 25 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, che approva l'ordinamento amministrativo-contabile per le Colonie;
Visto il R. decreto-legge 18 dicembre 1927, n. 2724, che proroga al 1° luglio 1928 l'applicazione dell'ordinamento stesso nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana;
Ritenuta l'opportunità di adattare talune disposizioni dell'ordinamento suddetto alle speciali esigenze della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordinamento per la gestione amministrativo-contabile per le Colonie, approvato con R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, sarà applicato nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana, con le modificazioni riportate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Art. 6: *Togliere l'inciso*: disposte di sua iniziativa oppure su proposta della Direzione di Governo per gli affari economici e finanziari o della Ragioneria coloniale.

Art. 3.

Art. 32: *Togliere l'inciso*: per quelli non eccedenti il milione.

Art. 4.

Art. 60: *Sostituirlo col seguente*: Il progetto di bilancio di previsione della Colonia consta di uno stato per l'entrata e di uno per la spesa, con un riepilogo dal quale emergono i risultati complessivi del bilancio medesimo.

Il progetto suddetto, accompagnato da una nota preliminare e da una relazione generale sull'andamento dei servizi, deve pervenire al Ministero delle colonie non oltre il mese di settembre di ciascun anno, e viene poi presentato al Parlamento per l'approvazione, in allegato a quello del Ministero delle colonie.

A corredo delle proposte contenute nel progetto di bilancio, i Governatori debbono inviare:

a) il programma generale dei lavori da eseguirsi durante l'esercizio;

b) gli allegati che dimostrino e giustifichino gli elementi che compongono le previsioni dei singoli articoli.

Le variazioni, durante l'esercizio, al programma dei lavori sono disposte con decreto del Governatore, previa autorizzazione del Ministro per le colonie.

Art. 5.

Art. 63: *Sostituire il 4° comma come segue*: Il Governatore non può valersi di entrate e di profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli stanziamenti della spesa, fermo il disposto dell'art. 70.

Art. 6.

Art. 65: *Sostituire come appresso il 1° comma*: L'avanzo che alla chiusura dell'esercizio finanziario risulti dalle operazioni di bilancio, accertato complessivamente nel conto della competenza e dei residui, viene destinato con decreto del Ministro per le colonie per essere erogato dal Governatore negli esercizi successivi per i seguenti scopi.

Art. 7.

Art. 69: *Sostituirlo col seguente*: Il Governatore è autorizzato a trasportar fondi da un articolo all'altro del bilancio e ad istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli nel bilancio medesimo, con decreti motivati da comunicare ai Ministri per le colonie e per le finanze e da allegare al conto consuntivo.

Tuttavia il Governatore non potrà valersi della facoltà di cui sopra:

a) per trasportare fondi autorizzati per servizi civili in aumento di quelli autorizzati per servizi militari e viceversa;

b) per trasportare dalla parte ordinaria a quella straordinaria o viceversa fondi autorizzati per servizi civili;

c) per aumentare gli stanziamenti degli articoli relativi a premi di operosità e rendimento per il personale in servizio coloniale, nonchè a spese politiche riservate ed a spese segrete;

d) per variare le competenze degli articoli relativi al funzionamento di servizi compiuti per conto di amministrazioni differenti da quella delle Colonie ovvero le assegnazioni su quegli articoli della parte straordinaria del bilancio che sono istituiti, con particolari disposizioni legislative, per precise e determinate occorrenze.

Art. 8.

Art. 70: *Aggiungere il seguente comma*: In casi di urgenza, il Governatore, previa autorizzazione telegrafica del Ministro per le colonie, sentito il Ministro per le finanze, potrà provvedere alle variazioni di cui all'alinea precedente con suo decreto motivato, da comunicarsi immediatamente al Ministro stesso.

Art. 9.

Art. 80: *Togliere l'ultima parte della disposizione a cominciare dalle parole*: alla quale uniscono ecc.

Art. 10.

Art. 81: *Soppresso.*

Art. 11.

Art. 82: *Sostituire come appresso il 1° comma*: Per accertare la regolarità della gestione delle entrate e delle spese, delle casse, dei magazzini e del patrimonio, il Governatore disporrà periodiche ispezioni, dandone incarico a funzionari della Ragioneria o a personale appartenente ad altri uffici. Le risultanze degli accertamenti compiuti saranno in ogni caso portate a conoscenza del capo ragioniere.

Art. 12.

Art. 88: *Sostituire le parole*: « dalla Delegazione del tesoro » *con le seguenti*: « dalla sezione del Tesoro e dalla Tesoreria medesima ».

Art. 13.

Art. 92: *Al 3° comma rettificare la somma di* « L. 10,000 » *in* « L. 20,000 » *e quella di* « L. 1000 » *in* « L. 5000 ».

Art. 14.

Art. 115: *Al 4° comma sopprimere le parole*: « ed al comandante delle truppe ».
Sopprimere altresì il 5° e 6° comma.

Art. 15.

Art. 117: *Sopprimere il penultimo e l'ultimo comma.*

Art. 16.

Art. 119: *Sopprimere nel 2° comma le parole*: « o al comandante le truppe ».

Art. 17.

Art. 125: *Sostituirlo col seguente*: I titoli di pagamento sono inviati dalla Ragioneria o dalla sezione del Tesoro, pei successivi adempimenti, alla sezione di Regia tesoreria, la quale, trattenuti quelli da estinguere nel capoluogo, spedisce gli altri titoli alle agenzie della Banca d'Italia e agli uffici postali.
In via eccezionale, la sezione di Regia tesoreria può anche inviare i titoli da pagare agli altri uffici di riscossione delle entrate.
Gli avvisi ai creditori, intestatari di mandati diretti, sono trasmessi dalla Ragioneria.
I titoli da estinguersi fuori della Colonia sono dal tesoriere commutati a favore dei creditori in vaglia del Tesoro ovvero in vaglia cambiari della Banca d'Italia, secondo le norme vigenti.

Art. 18.

Art. 126: *Sostituire le parole*: « delegazione del Tesoro » *con* « sezione del Tesoro ».
Sostituire l'ultimo comma come appresso: I titoli di pagamento, fatta eccezione degli ordini di spese fisse, che per qualunque causa non si debbono o non si possono più pagare, sono restituiti alla Ragioneria, che, previo annullamento, li conserva in atti, rinviando all'ufficio amministrativo i documenti giustificativi. I titoli di spese fisse, che non si debbano o non si possano più pagare, sono restituiti alla sezione del Tesoro che li ha emessi.

Art. 19.

Art. 127: *Sostituire al 3° comma le parole*: « in arabo » *con quelle* « in lingua locale ».

Art. 20.

Art. 130: *Sostituirlo col seguente*: Nel caso di somma urgenza, dietro richiesta del Governatore o di chi lo rappresenti, la sezione del Tesoro, ed anche gli altri uffici pagatori della Colonia, dietro sua comunicazione telegrafica, possono eseguire pagamenti, pei quali sia stato già emesso il titolo di spesa. L'ufficio pagatore ritira, in tal caso, ricevuta a parte che sarà unita al titolo di spesa.
Quando detti pagamenti debbono essere effettuati nel Regno o nelle altre Colonie, l'autorizzazione di cui sopra è telegraficamente richiesta alla Direzione generale del Tesoro dalla sezione di Regia tesoreria.

Art. 21.

Art. 131: *Sostituire parte del 1° comma come appresso*: Nel caso di smarrimento o di distruzione di un titolo di pagamento non estinto, deve essere informata la Ragioneria, e la sezione del Tesoro, qualora si tratti di un titolo di spese fisse.
La Ragioneria o la sezione del Tesoro, a seconda del caso, fanno eseguire ecc.

Art. 22.

Art. 106, 132, 134 a 137, 139 a 141, 143, 183: *Sostituire*: « delegazione del Tesoro » *con* « sezione del Tesoro ».

Art. 23.

Art. 153: *Alla fine del 1° comma sostituire*: « Le ragionerie coloniali » *con* « La ragioneria coloniale ».

Art. 24.

Art. 169: *Eliminare l'ultimo comma.*

Art. 25.

Art. 174: *Eliminare le parole*: « Se lo ritengono opportuno ».

Art. 26.

Art. 177: *Sopprimere l'ultimo comma.*

Art. 27.

Art. 182: *Al primo comma sostituire a* « delegazione del Tesoro » « sezione del Tesoro ». *All'ultimo comma sostituire le parole*: « delegazione del Tesoro » *con* « ragioneria coloniale » *ed* « il primo giorno di ogni mese » *con quelle* « nei primi cinque giorni di ogni mese ».

Art. 28.

Art. 184: *Sostituire come appresso l'inizio dell'ultimo comma*: « Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Comando delle truppe compila ecc. ».

Art. 29.

Art. 185: *Sostituire come appresso*: La sezione di Tesoreria comunica alla sezione del Tesoro, a fine di esercizio, l'elenco dei depositi provvisori in tutto od in parte non restituiti al 30 giugno. La sezione del Tesoro, occorrendo ecc.

Art. 30.

Art. 187: *Sostituire come appresso*: Le somministrazioni di fondi che possono occorrere agli uffici postali fuori del capoluogo della Colonia, per metterli in grado di eseguire i pagamenti, sono disposte d'ufficio dal Governo coloniale, oppure su richiesta dei titolari o della Direzione dei servizi postali.

Art. 31.

Art. 205: *Soppresso*.

Art. 32.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a redigere il nuovo testo dell'ordinamento stesso con le modifiche sopra accennate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 192. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2096.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1636.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Braone, Niardo e Losine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 novembre 1927 (VI), n. 2254, col quale i comuni di Braone, Niardo e Losine sono stati soppressi e i rispettivi territori aggregati a quello di Breno;

Vista la deliberazione del podestà di Breno, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Braone, Niardo e Losine;

Visto il rapporto del presidente presso la sezione della Corte d'appello di Brescia, il quale, su conforme parere di quell'avvocato generale, propone la soppressione di detti uffici;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Braone, Niardo e Losine sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 182. — SIROVICH.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Slavina di Oscarre, nato a Zara il 17 giugno 1901, e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Slavina è ridotto in « Salvini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Liudmilla Slavina nata Berdon di Michele, nata il 29 giugno 1902, moglie;
2. Cesare Oscarre di Andrea, nato il 9 settembre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Slavina fu Andrea, nato a Zara il 20 giugno 1873 e residente a Trieste, via Vignola, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Slavina è ridotto in « Salvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Attilia Slavina nata Cristofoli di Santo, nata il 13 aprile 1896, moglie;
2. Nereo di Luigi, nato il 2 marzo 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Slavina di Oscarre, nata a Zara il 25 marzo 1903 e residente a Trieste, via Vignola, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Slavina è ridotto in « Salvini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Slavina fu Andrea, nato a Zara il 15 febbraio 1879 e residente a Trieste, via Vignola, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Slavina è ridotto in « Salvini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovannina Slavina nata Iliadica fu Luca, nata il 16 giugno 1892, moglie;
2. Anella di Oscarre, nata il 29 febbraio 1912, figlia;
3. Gabriella di Oscarre, nata il 1° agosto 1913, figlia;
4. Primo di Oscarre, nato il 13 ottobre 1914, figlio;
5. Alice di Oscarre, nata il 5 aprile 1916, figlia;
6. Antonietta di Oscarre, nata il 28 gennaio 1917, figlia;
7. Leone di Oscarre, nato il 5 aprile 1919, figlio;
8. Libero di Oscarre, nato l'8 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Sonz fu Michele, nato a Fiume il 10 gennaio 1875 e residente a Trieste, via Giovanni Boccaccio, n. 20, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sonzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Sonz è ridotto in « Sonzio ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Sonz nata Durighello fu Giovanni, nata il 14 giugno 1871, moglie;
2. Riccardo di Guido, nato il 16 maggio 1908, figlio;
3. Ermanno di Guido, nato il 10 dicembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Sonz fu Michele, nato a Graz il 18 giugno 1870 e residente a Trieste, via Tigor, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sonzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Sonz è ridotto in « Sonzio ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Flora Sonz nata Frausin di Nicolò, nata il 10 gennaio 1881, moglie;
2. Michele di Riccardo, nato il 12 settembre 1907, figlio;
3. Lucilla di Riccardo, nata il 10 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Spacal fu Antonio, nato a Castagnevizza il 23 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Commerciale, n. 78, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spazzali »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Spacal è ridotto in « Spazzali ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Spacal nata Urdich di Giuseppe, nata il 9 febbraio 1884, moglie;
2. Francesco di Stefano, nato il 25 maggio 1909, figlio;
3. Maria di Stefano, nata il 22 agosto 1911, figlia;
4. Luigi di Stefano, nato il 5 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anita Stock di Rodolfo, nata a Pola il 20 luglio 1893 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Stock è ridotto in « Stocco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Stock fu Giovanni, nato a Poverio il 14 aprile 1864 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Stock è ridotto in « Stocco ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Guglielma Stock nata Arthold di Giovanni, nata il 31 marzo 1870, moglie;
2. Rinaldo di Rodolfo, nato il 6 marzo 1907, figlio;
3. Ortvino di Rodolfo, nato il 16 gennaio 1911, figlio;
4. Ervino di Rodolfo, nato il 12 dicembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Strancar fu Antonio, nato a Dolegna di Vipacco il 23 febbraio 1893 e residente a Trieste, Pendice Scorcola, n. 523, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strancari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Strancar è ridotto in « Strancari ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Beatrice Strancar nata Vielmetti di Andrea, nata il 2 marzo 1901, moglie;
2. Fabio di Emilio, nato il 17 giugno 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Daniele Stranich di Francesco, nato a Cervignano il 24 marzo 1905 e residente a Trieste, piazza Vico, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Foresti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daniele Stranich è ridotto in « Foresti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Suppancig fu Giacomo, nato a Medea (Friuli) il 24 maggio 1897 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Suppancig è ridotto in « Suppani ».
Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Margherita Suppancig nata Plesnizar di Enrico, nata il 10 marzo 1901, moglie;
2. Livia di Giovanni, nata il 26 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Benvenuto Sussich fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 novembre 1877 e residente a Trieste, via Piccardi, n. 24-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Succi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benvenuto Sussich è ridotto in « Succi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Eugenia Sussich nata Camuffo fu Vincenzo, nata il 29 aprile 1874, moglie;
2. Benvenuto di Benvenuto, nato il 14 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aronne Sviadoschz fu Fabio, nato a Vilna il 2 agosto 1881 e residente a Trieste, via Giulia, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suadi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aronne Sviadoschz è ridotto in « Suadi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Zoe Sviadoschz nata Löwenthal di Moisè, nata il 29 giugno 1884, moglie;
2. Silvia di Aronne, nata il 7 luglio 1913, figlia;
3. Fabio di Aronne, nato il 26 agosto 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina Minal vedova Tomantschger di Giacomo, nata a Trieste il 9 giugno 1887 e residente a Trieste, via Galleria, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomanti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina Minal vedova Tomantschger è ridotto in « Tomanti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Bruno fu Pietro, nato l'11 ottobre 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Tomantschger fu Pietro, nata a Pola il 22 marzo 1905 e residente a Trieste, via Galleria, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomanti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Tomantschger è ridotto in « Tomanti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Tomicich di Arturo, nato a Trieste l'8 agosto 1897 e residente a Trieste, piazza Goldoni, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tomini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ettore Tomicich è ridotto in « Tomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Trenka fu Edoardo nato a Cormons il 12 ottobre 1878 e residente a Trieste, via di Scorcola, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trenca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Trenka è ridotto in « Trenca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clotilde Trenka nata Gröbner fu Alberto, nata il 15 agosto 1889, moglie;
2. Clotilde di Carlo, nata il 25 luglio 1914, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 3 luglio 1920, figlio;
4. Alberto di Carlo, nato il 30 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Trocha di Giovanni, nato a Trieste il 18 ottobre 1892 e residente a Trieste, Servola, n. 336, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Trocha è ridotto in « Trocca ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Trocha nata Bombig fu Luigi, nata il 16 agosto 1889, moglie;
2. Guerrino di Ferruccio, nato il 5 settembre 1915, figlio;
3. Vittorio di Ferruccio, nato il 10 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alessandro Uicich fu Francesco, nato a Pisino il 27 febbraio 1884 e residente a Trieste, via della Fornace, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vicini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alessandro Uicich è ridotto in « Vicini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Uicich nata Rosso fu Lorenzo, nata il 5 settembre 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Lenardi nata Urabitz fu Enrico, nata a Trieste il 19 settembre 1899 e residente a Trieste, via Manzoni n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Lenardi nata Urabitz è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Morandini vedova Urbancich fu Valentino, nata a Trieste il 28 maggio 1854 e residente a Trieste, via Ferriera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Morandini vedova Urbancich è ridotto in « Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ines Urbancich fu Ignazio nata a Trieste il 4 ottobre 1890 e residente a Trieste, via Ferriera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ines Urbancich è ridotto in « Urbani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vinicio di Ines, nato il 4 aprile 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Ursich di Eugenio Romano, nata a Trieste il 4 gennaio 1904 e residente a Trieste, Macello S. Sabba, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Subani nata Ursich di Eugenio Romano, nata a Trieste il 12 gennaio 1899, e residente a Trieste, via Giacinti n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Pia Subani nata Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Romano Ursich di Eugenio Romano, nato a Trieste il 21 settembre 1901 e residente a Trieste, Macello S. Sabba, e diretta ad ottenere

a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Romano Ursich è ridotto in « Ursini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Marcello Vaidich di Giovanni, nato a Trieste il 30 ottobre 1905 e residente a Trieste, Corso Vittorio Emanuele III, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Vaidich è ridotto in « Valdi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elisa Vaidich nata Farchi di Vittorio, nata il 28 giugno 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Oscar Vaidich di Giovanni, nato a Trieste il 15 marzo 1901 e residente a Trieste, via Udine, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oscar Vaidich è ridotto in « Valdi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Nives Vaidich nata Canarutto di Moisè, nata il 17 marzo 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Angela (detta Lina) Visnovitz fu Giovanni, nata a Trieste il 18 maggio 1886 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Visinoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Angela (detta Lina) Visnovitz è ridotto in « Visinoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gioconda Vuk fu Emerico, nata a Trieste il 3 giugno 1904 e residente a Trieste, via Kandler, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gioconda Vuk è ridotto in « Lupo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Vuk fu Emerico, nato a Trieste il 15 marzo 1901 e residente a Trieste, via Kandler, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Vuk è ridotto in « Lupo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Martinelli vedova Vuk di Pietro, nata a Trieste il 15 agosto 1862 e residente a Trieste, via Kandler, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lupo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Martinelli vedova Vuk è ridotto in « Lupo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Pekas-Marossy Giuseppe fu Luigi e fu Tatiani Anastasia, nato a Zara il 7 aprile 1873 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Marossi »;
Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Pekas-Marossy Giuseppe fu Luigi è ridotto in « Marossi ».
Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:
1. Pekas-Marossy Anastasia nata Ozegovich, nata a Biocic (S.H.S.) il 1° aprile 1874, moglie;
2. Pekas-Marossy Luigia, nata a Zara il 20 agosto 1899, figlia;
3. Pekas-Marossy Regina, nata a Zara il 26 gennaio 1905, figlia;
4. Pekas-Marossy Antonio, nato a Zara il 16 aprile 1907, figlio;
5. Pekas-Marossy Carlo, nato a Zara il 27 ottobre 1908, figlio;
6. Pekas-Marossy Maria, nata a Zara il 27 febbraio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà dall'autorita comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Cusmich Steliano fu Giovanni e di Mattiazzi Anna, nato a Scardona (S. H.S.) il 14 febbraio 1878, residente a Zara, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Cusmiani »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Cusmich Steliano fu Giovanni è ridotto in « Cusmiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 9 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 14 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Roma 59 Sant'Agnese, con orario limitato di giorno.

Il giorno 16 luglio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Ponte Valleceppi, provincia di Perugia, con orario limitato di giorno.

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 16 luglio 1928-VI in Roma (Campidoglio Governatorato), è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 25 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.78	Belgrado	33.625
Svizzera	367.92	Budapest (Pengo)	3.325
Londra	92.848	Albania (Franco oro)	366.80
Olanda	7.685	Norvegia	5.10
Spagna	314.65	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.563	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.625	Rendita 3,50 %	71.475
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	81.75
New York	19.103	Littorio 5 %	81.85
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.275
Oro	368.60		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione d'ipoteca.

(Unica pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 %	311163	175 —	Marlianici Claudio di Cesare, domiciliato a Perugia.	Sottoposta ad ipoteca a favore della Banca d'Italia per la cauzione dovuta dal titolare quale cassiere di tesoreria presso la succursale di Perugia, con estensione a qualunque altra funzione o destinazione gli venisse in seguito assegnata dalla stessa Banca ed all'operato del di lui supplente, giusta dichiarazione n. 41 in data 1° giugno 1898 emessa presso l'Intendenza di finanza di Sondrio.	4 giugno 1928

Roma, 20 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.